



La Cassa

di Ravenna S.p.A.

---

Privata e Indipendente dal 1840

## REGOLAMENTO FONDO ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella Seduta del 20 Maggio 2024

In vigore dal 1° Giugno 2024

## Sommario

1. Premessa e fonti normative.....	3
2. Oggetto del Regolamento.....	5
3. Utilizzo e finalità del Fondo Acquisto e Disposizione Azioni Proprie.....	5
4. Sostegno alla liquidità del titolo: limiti operativi.....	5
4.1 Modalità operative di intervento.....	6
4.2 Limiti operativi di intervento in termini di prezzo.....	6
4.3 Limiti operativi di intervento in termini di tempistica.....	6
4.4 Limiti operativi di intervento in termini di quantità.....	7
5. Sospensione ed interruzione degli interventi.....	7
6. Comunicazioni ex-ante al mercato Vorvel in ordine al sostegno alla liquidità.....	7
7. Comunicazioni ex-post al pubblico e al mercato delle operazioni effettuate dal Fondo Acquisto e Disposizione Azione Proprie.....	8
8. Controlli.....	8
9. Registrazione delle operazioni concluse.....	9
10. Approvazione e modifiche del Regolamento.....	9
11. Rinvio.....	9

## **1. Premessa e fonti normative**

La Cassa di Ravenna Spa (di seguito anche “**La Cassa**” o la “**Banca**”) rientra tra gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante, così come definiti dall’art. 2325-ter del Codice Civile e, conseguentemente, è una società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio di cui all’art. 2325 bis del codice civile.

Le azioni La Cassa sono strumenti finanziari che, sebbene trattati su un sistema multilaterale di negoziazione, presentano gli elementi di rischio tipici di un investimento in strumenti finanziari considerati “illiquidi”<sup>1</sup>.

La Banca:

- è soggetta alla disciplina generale sull’acquisto delle azioni proprie di cui agli articoli 2357 e 2357 ter del Codice Civile, di seguito riportati, che impongono alla Banca limiti sia quantitativi sia operativi.

### **“Art. 2357 - Acquisto delle proprie azioni.**

La società non può acquistare azioni proprie se non nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.

L'acquisto deve essere autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni possedute da società controllate.

Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 2446, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti fatti per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

### **Art. 2357-ter - Disciplina delle proprie azioni.**

Gli amministratori non possono disporre delle azioni acquistate a norma dei due articoli precedenti se non previa autorizzazione dell'Assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità. A tal fine possono essere previste, nei limiti stabiliti dal primo e secondo comma dell'articolo 2357, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Finché le azioni restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni. Il diritto di voto è sospeso, ma le azioni proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il computo delle azioni proprie è disciplinato dall'articolo 2368, terzo comma.

---

<sup>1</sup> La Comunicazione Consob n.9019104 del marzo 2009, avente ad oggetto “*Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi*”, è stata revocata dall’Autorità di Vigilanza con Avviso del 3 febbraio 2022

L'acquisto di azioni proprie comporta una riduzione del patrimonio netto di eguale importo, tramite l'iscrizione nel passivo del bilancio di una specifica voce, con segno negativo.”

La Banca è altresì soggetta alla disciplina:

- dell'articolo 132 del D.lgs. 58/1998 (“TUF”), ai sensi del quale gli acquisti di azioni proprie (ivi inclusi gli acquisti di azioni della controllante effettuati, in conformità all'articolo 2359-bis del codice civile, da una società controllata) operati ai sensi dell'articolo 2357 del codice civile da società con azioni quotate e da emittenti che hanno autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano (o da società dagli stessi emittenti controllate), devono essere effettuati in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti, secondo modalità stabilite dalla Consob con proprio regolamento;
- dell'articolo 144-*bis* del Regolamento adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (“**Regolamento Emittenti**”), ai sensi del quale gli acquisti di azioni proprie e della società controllante, disciplinati dall'articolo 132 del TUF possono essere effettuati, tra l'altro: sui sistemi multilaterali di negoziazione secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita; con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato;
- di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di abusi di mercato (anche “**MAR**”);
- in tema di Aggiotaggio di cui all'articolo 2637 del Codice Civile;
- di cui all'art. 501 del Codice Penale in tema di “Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul mercato o nelle borse di commercio”;
- di cui al Regolamento UE 575/2013 e ss.mm.ii. (anche “**CRR**”) che, agli artt. 77 e 78, regola le fattispecie di Riduzione dei Fondi Propri, così come integrato dal Regolamento UE 241/2014.
- del D. Lgs 231/2001, il quale, all'articolo 25 ter (“reati societari”), introduce specifiche sanzioni a carico dell'Ente in relazione ad alcuni reati in materia societaria previsti dal Codice Civile;
- al Regolamento tempo per tempo vigente del mercato Vorvel, segmento “Equity Auction” (Parte Generale, Libro 1 e Libro 2).

La Cassa è stata autorizzata dall'ultima Assemblea ordinaria degli azionisti a disporre delle azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo Acquisto e Disposizione Azioni Proprie (di seguito anche il “**Fondo**”), ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del codice civile. È stata inoltre autorizzata al riacquisto di azioni proprie dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 77 e 78 del Regolamento CRR e del Regolamento delegato UE n. 241/2014<sup>2</sup>. L'autorizzazione preventiva generale è concessa dall'Autorità di Vigilanza solo per un determinato periodo di tempo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata dalla predetta Autorità di Vigilanza se sono soddisfatte determinate condizioni sotto il profilo dei requisiti patrimoniali regolamentari dell'Emittente.

La Cassa, in osservanza di quanto raccomandato dalla Consob con comunicazione n.0092492 del 18 ottobre 2016, avente ad oggetto “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”, ha deliberato di aderire, tramite Banca Akros SpA di Milano (anche

---

<sup>2</sup> Da ultimo con provvedimento di Banca d'Italia n. 07705152/24 del 15/04/2024 per un importo massimo di 15 milioni di euro.

l'“**Aderente diretto**”), al sistema multilaterale di negoziazione Vorvel comparto azionario segmento “Equity Auction” (di seguito anche il “**Mercato Vorvel**” o il “**Mercato**”) organizzato da Vorvel Sim S.p.A.

Con decorrenza 1° Gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Regolamento del Segmento “Equity Auction” (il “**Nuovo Modello di mercato**”) che prevede la suddivisione del segmento in tre comparti, con le seguenti caratteristiche:

- Gate 1 - comparto in continuità con le caratteristiche del Periodo di Osservazione relative al Modello di mercato in vigore sino al 31/12/2023;
- Gate 2 - comparto caratterizzato rispetto al Gate 1 da requisiti minimi di liquidità e con possibilità di disinvestimento maggiori;
- Gate 3 - comparto più dinamico, caratterizzato da una maggior frequenza di ricalcolo del Prezzo di Riferimento.

Il titolo azionario La Cassa di Ravenna Spa è negoziato dalla medesima data sul “Gate 3”, come da deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Banca nella seduta del 27/11/2023 (delibera n. 17710).

## **2. Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo del Fondo in connessione anche alla negoziazione delle azioni de La Cassa di Ravenna sul Mercato Vorvel, segmento *Equity Auction*, per le finalità, entro i limiti e secondo i termini di volta in volta preventivamente determinati dall'Assemblea dei Soci nel rispetto della disciplina applicabile e di quanto tempo per tempo autorizzato dalle competenti Autorità di Vigilanza.

## **3. Utilizzo e finalità del Fondo Acquisto e Disposizione Azioni Proprie**

Ogni decisione sull'opportunità di procedere o meno all'acquisto o alla disposizione di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo, è rimessa, nell'ambito dei criteri deliberati dall'Assemblea dei Soci, al prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione della Banca. Il Consiglio di Amministrazione può conferire delega ad operare al Direttore Generale (o Suo Sostituto) il quale si avvale, per l'esecuzione delle operazioni, delle deputate Funzioni operative della Banca.

L'attività di acquisto e disposizione di azioni proprie, mediante utilizzo del Fondo, potrà avvenire per le finalità volta per volta preventivamente determinate dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci e sempre all'interno dei limiti massimi stabiliti dall'Autorità di Vigilanza, tra le quali rientrano, a titolo meramente esemplificativo:

1. sostegno della liquidabilità del titolo, finalizzato a supportare continuità e liquidità negli scambi sul titolo, nell'interesse della generalità degli azionisti;
2. assegnazione di azioni ai Soci a titolo di dividendo in natura, se già presenti nel Fondo;
3. impiego delle azioni già presenti nel Fondo come corrispettivo nell'ambito di operazioni di interesse de La Cassa di Ravenna.

## **4. Sostegno alla liquidità del titolo: limiti operativi**

La Cassa, entro i limiti imposti dalle suddette autorizzazioni, come di tempo in tempo eventualmente modificate e/o rinnovate, sostiene la liquidità del titolo sul mercato Vorvel attraverso l'inserimento degli ordini sul mercato, secondo quantitativi e scadenze indicati nel presente Regolamento, al fine di corroborare la liquidità del titolo e con l'obiettivo di favorire – senza assumere alcun obbligo di risultato – il regolare svolgimento delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, segmento Equity Auction.

A tal fine, La Cassa opera con modalità tali che riducono la probabilità di interferire sulla libera interazione di domanda e offerta e sul processo di formazione del prezzo.

Di seguito si indicano i presidi operativi adottati.

#### 4.1 Modalità operative di intervento

Il sostegno alla liquidità del titolo, al fine di supporto agli scambi, avviene attraverso l’inserimento nel mercato Vorvel di ordini di acquisto o vendita di azioni secondo le condizioni e limiti operativi sotto riportati, al fine di corroborare la liquidità del titolo e con l’obiettivo di favorire – senza però assumere obblighi di risultato – il regolare svolgimento delle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, segmento Equity Auction.

La Banca può intervenire nelle negoziazioni in utilizzo del Fondo tramite l’aderente diretto al mercato, attualmente Banca Akros S.p.A. di Milano, appartenente al Gruppo bancario Banco BPM (di seguito anche “Banca Akros”), ispirandosi alle “prassi di mercato” tempo per tempo ammesse da Consob in conformità a quanto previsto dal MAR<sup>3</sup> e nel rispetto delle regole fissate nel Regolamento del Mercato Vorvel in vigore. Si è inoltre tenuto conto delle Linee Guida in tema di “Operatività su azioni proprie in un contesto di mercato integro” poste in consultazione dalla Consob nel luglio 2019.

Banca Akros, in qualità di aderente diretto al mercato, provvede unicamente all’immissione degli ordini relativi alle azioni de La Cassa nel Mercato Vorvel, segmento *Equity Auction*, senza che ciò comporti l’assunzione, da parte della stessa Banca Akros, del ruolo di *liquidity provider* a sostegno della liquidità del titolo.

#### 4.2 Limiti operativi di intervento in termini di prezzo

La Cassa vuole evitare che l’utilizzo del Fondo possa influenzare il processo di formazione del prezzo delle proprie azioni, pertanto nell’utilizzo del Fondo, in acquisto o vendita, la Banca opera con modalità tali da non interferire sulla libera interazione di domanda e offerta assumendo un comportamento “passivo” rispetto alle proposte di negoziazione presenti sul mercato, nel rispetto del principio di efficienza e trasparenza della *price discovery* nonché delle regole del Mercato Vorvel tempo per tempo vigenti.

La Banca, in utilizzo del Fondo, può intervenire nella negoziazione, in ogni asta settimanale, osservando i seguenti limiti:

- in caso di acquisto, il prezzo non deve essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima asta effettuata e l’eventuale prezzo teorico d’asta determinato dal Mercato Vorvel al momento dell’inserimento dell’ordine;
- in caso di vendita, il prezzo non deve essere inferiore al più basso tra quello dell’ultima asta effettuata ed il prezzo teorico d’asta determinato dal Mercato Vorvel al momento dell’inserimento dell’ordine.

In ogni caso, fermo quanto precede, il prezzo di acquisto o di vendita non può essere, rispettivamente, superiore o inferiore ai limiti di prezzo autorizzati dall’Assemblea ordinaria dei Soci.

#### 4.3 Limiti operativi di intervento in termini di tempistica

Nel rispetto delle regole del Mercato Vorvel, la Banca può intervenire nella negoziazione osservando la seguente tempistica:

---

<sup>3</sup> Allo stato, con delibera n. 21318 del 7 aprile 2020 la Consob ha ammesso la prassi di mercato relativa all’attività di sostegno della liquidità del mercato.

- in caso di utilizzo del Fondo, per acquisto azioni, l'inserimento dell'ordine è effettuato di norma il primo giorno di mercato aperto (calendario Target2) successivo a quello di effettuazione dell'asta settimanale **precedente**;
- in caso di utilizzo del Fondo, per vendita azioni, l'inserimento dell'ordine è effettuato il giorno di effettuazione dell'asta settimanale nella fase immediatamente precedente l'asta.

#### 4.4 Limiti operativi di intervento in termini di quantità

Al fine di non influenzare il regolare funzionamento del mercato, la Banca interviene con modalità tali da cercare di non interferire sulla domanda e sull'offerta e/o incidere sul processo di formazione del prezzo. A tal fine, l'esecuzione delle operazioni da parte della Banca è curata inserendo un quantitativo di azioni tali per cui, per effetto dello stesso ordine del Fondo Acquisto e Disposizione Azioni Proprie, non venga superato il quantitativo pari alla soglia di Riferimento<sup>4</sup> prevista nel Gate 3, come stabilito dal Regolamento del mercato Vorvel.

### 5. Sospensione ed interruzione degli interventi

Le operazioni di acquisto ai sensi del presente Regolamento possono essere sospese o interrotte nei seguenti casi:

- a) esaurimento del Fondo;
- b) sospensione, revoca o mancato rinnovo dell'autorizzazione al riacquisto di azioni proprie da parte dell'Autorità di Vigilanza.

La Banca darà tempestiva comunicazione al mercato Vorvel e al pubblico della sospensione o della interruzione degli interventi mediante apposito comunicato pubblicato nella sezione del proprio sito dedicata alle azioni.

Il Direttore Generale (o suo Sostituto) – nell'esercizio della delega ad operare conferita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente paragrafo 3 - può inoltre sospendere in qualsiasi momento le operazioni di acquisto e/o di vendita al fine di assicurare il rispetto della disciplina in materia di abusi di mercato anche in coerenza alle Politiche in materia di abusi di mercato adottate dalla Banca.

### 6. Comunicazioni ex-ante al mercato Vorvel in ordine al sostegno alla liquidità

La Cassa è tenuta a informare il mercato Vorvel in merito al sostegno della liquidità che intende fornire allo strumento Finanziario La Cassa di Ravenna S.p.A. (ISIN: IT0001005229) attraverso il Fondo Acquisto e Disposizione Azioni Proprie, nel rispetto di quanto specificato nel Regolamento del Mercato Vorvel.

L'Emittente è tenuto a informare il mercato anche nell'ipotesi di mancata predisposizione di un'attività di sostegno della liquidità. Qualora l'attività di sostegno venga avviata durante un periodo di osservazione già iniziato, l'Emittente dovrà comunicare prontamente l'inizio dell'attività di sostegno.

---

<sup>4</sup> Soglia di riferimento di periodo rappresenta un quantitativo di azioni scambiate misurato in modo cumulato all'interno dell'intero Periodo di Osservazione. Nel Gate 3 la soglia di riferimento è fissata a 0,50% (Fonte Regolamento Vorvel Auction).

## **7. Comunicazioni ex-post al pubblico e al mercato delle operazioni effettuate dal Fondo Acquisto e Disposizione Azione Proprie**

### 7.1 Informativa dell'Emittente sul proprio sito web

Entro **la fine del giorno lavorativo successivo** all'asta di negoziazione la Banca, qualora intervenga sul mercato in acquisto o in vendita in utilizzo del Fondo, mette a disposizione del pubblico, sul proprio sito web [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com), alla sezione "Soci - Azioni La Cassa", tramite il link <https://www.lacassa.com/ita/Finanza/Azioni--La-Cassa/Avviso-al-Pubblico/FONDO-ACQUISTO-AZIONI-PROPRIE>, le seguenti informazioni:

- controvalore dell'intervento del Fondo;
- tipo operazione (acquisto o vendita) effettuata;
- numero di azioni proprie oggetto dell'intervento e saldo del Fondo alla data.

Tramite tale link inoltre la Banca pubblica tutti gli interventi effettuati dal Fondo dall'avvio delle negoziazioni sul mercato Vorvel e, con riferimento al trimestre solare precedente, le seguenti informazioni:

- controvalore complessivo in acquisto e/o vendita del **trimestre**;
- numero delle azioni acquistate e/o vendute nel **trimestre**;
- numero e controvalore delle azioni proprie in giacenza nel Fondo alla fine del **trimestre di riferimento**.

### 7.2 Informativa dell'Emittente al mercato Vorvel

Al termine di ciascun bimestre, l'Emittente è tenuto a comunicare prontamente a Vorvel i quantitativi in acquisto e/o in vendita di utilizzo del Fondo, così da permettere al mercato di informare il Pubblico con apposito Avviso pubblicato sul sito [www.vorvel.eu](http://www.vorvel.eu).

## **8. Controlli**

La Cassa adotta, applica e mantiene procedure di controllo interno idonee a garantire il rispetto delle regole definite nel presente Regolamento e più in generale l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento nonché gli adempimenti previsti e le misure adottate al fine di monitorare e assicurare la conformità del proprio comportamento alla disciplina sugli abusi di mercato.

L'unità organizzativa aziendale deputata allo svolgimento dell'operatività su azioni proprie – Ufficio Tesoreria Integrata di Gruppo - determina le operazioni in modo indipendente dagli interessi connessi ai servizi e alle attività di investimento svolti.

L'Ufficio Produzioni Accentrate di Gruppo verifica il rispetto dei limiti operativi e quantitativi definiti tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione nell'alveo della delega conferita al Direttore Generale (o Suo sostituto).

La Funzione Risk Management (Ufficio Gestione Rischi di Gruppo) procede, in occasione di ogni ordine di acquisto inserito dall'Ufficio Tesoreria Integrata di Gruppo, alla verifica ex-ante del rispetto dei limiti operativi e quantitativi connessi al controvalore massimo di azioni ("**Soglia massima**") che il Fondo può detenere nell'alveo del massimale tempo per tempo autorizzato dalla Banca d'Italia con proprio Provvedimento. E' cura dell'Ufficio Tesoreria trasmettere alla funzione di Risk Management evidenza

dell'ordine inserito in tempo utile affinché quest'ultima possa adempiere ai controlli prima dell'esecuzione dell'ordine stesso.

L'Ufficio Revisione Interna, quale Funzione di controllo di terzo livello, verifica periodicamente – e almeno una volta all'anno - il regolare utilizzo del Fondo e il rispetto dell'intero processo da parte di tutte le funzioni aziendali coinvolte.

Tutte le disposizioni di azioni proprie, sia eseguite sul mercato Vorvel sia “fuori mercato”, sono portate a conoscenza dell'Ufficio Tesoreria Integrata di Gruppo e dell'Ufficio Gestione Rischi di Gruppo per le rispettive attività.

#### **9. Registrazione delle operazioni concluse**

In ottemperanza della normativa vigente in materia, vengono registrate le informazioni relative all'inserimento degli ordini di negoziazione immessi nel sistema ed i relativi contratti conclusi. Tali informazioni sono conservate per un periodo non inferiore a cinque anni e sono, in qualsiasi momento, disponibili per la consultazione da parte della Autorità di Vigilanza.

#### **10. Approvazione e modifiche del Regolamento**

Il presente Regolamento, ed ogni successiva modifica dello stesso, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione de La Cassa, previo parere della funzione di Compliance del Gruppo e della funzione Risk Management di Gruppo.

Il Regolamento è pubblicato nel sito internet della Banca, all'indirizzo [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com) nella sezione “Azioni La Cassa”.

#### **11. Rinvio**

Per ogni ulteriore informazione in merito alle regole per la trattazione delle azioni La Cassa, nonché ai fattori di rischio connessi all'acquisto di tali azioni, ivi incluso il rischio di illiquidità, si rinvia al documento “INFORMATIVA SULLA TRATTAZIONE DELLE AZIONI EMESSE DA LA CASSA DI RAVENNA S.P.A.”, pubblicato sul sito web de La Cassa [www.lacassa.com](http://www.lacassa.com), alla sezione “Soci – Azioni La Cassa”.